Comune di Piazza Armerina
Provincia di Enna

www.comune.piazzarmerina.en.it

VII Settore
Servizio Comunale di Protezione civile e
Servizi di Tutela Ambientale

Ordinanza n. 102 Piazza Armerina, 11.12.2018

Oggetto: Disposizioni relative alla raccolta dei rifiuti urbani

IL SINDACO

- Dato atto che, con Ordinanza Sindacale n. 95 del 5 dicembre 2014, sono state regolamentato giornate e orari della raccolta differenziata dei rifiuti nella città di Piazza Armerina, svolta secondo il sistema di prelevamento domiciliare "porta a porta";
- Che, con la stessa ordinanza, sono state introdotte disposizioni sanzionatorie per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata dei rifiuti;
- Che, con ordinanza Sindacale n. 67 del 13 luglio 2015 sono state adottate integrazioni e modifiche alle disposizioni relative al sistema sanzionatorio per le violazioni a quanto disposto con Ord. Sind. 95/2014
- Che è in fase di predisposizione il regolamento sulle modalità della raccolta differenziata nella città di Piazza Armerina e nelle more della sua adozione;
- Ritenuto necessario adottare un provvedimento sindacale di adeguamento alle condizioni odierne delle disposizioni che regolano la raccolta differenziata;
- visto il Decreto Legislativo 152/06;
- visto il Decreto Legislativo 267/2000;

ORDINA

Per i motivi esposti in narrativa
le Ordinanze Sindacali n. 95/2014 e 67/2015 sono revocate e sostituite dalla presente, con la quale sono rese pubbliche le disposizioni che regolamentano la raccolta differenziata nel Comune di Piazza Armerina.

Art. 1 - Nel territorio comunale di Piazza Armerina lo smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire mediante deposito, sul piano stradale davanti al civico di provenienza, delle pattumiere, dei bidoncini e di sacchi appositamente utilizzati per contenenti i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche come di seguito precisato.

Art. 2 - L'orario di esposizione dei rifiuti differenziati è **dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno seguente**, secondo il seguente calendario appresso descritto.

Art. 3 - I rifiuti verranno raccolti, col sistema "*porta a porta*" secondo il seguente calendario settimanale:

- **Lunedì - rifiuti organici o "umidi"** - esposizione dalla ore 22,00 di domenica alle 7,00 di lunedì - Contenitori: pattumiere da collocare davanti alla porta di casa e ritirate dopo lo svuotamento, oppure sacchetti di materiale compostabile o di carta o cartone. Divieto assoluto di utilizzare sacchetti di plastica - Raccolto lunedì mattina
- **Martedì - Secco indifferenziato** - esposizione dalla ore 22,00 di lunedì alle 7,00 di martedì Pattumiere da collocare davanti alla porta di casa o sacchi da N.U. trasparenti o semitrasparenti - Raccolto martedì mattina

VII Settore
Servizio Comunale di Protezione civile e
Servizi di Tutela Ambientale

- **Mercoledì - Carta e cartone** - esposizione dalla ore 22,00 di martedì alle 7,00 di mercoledì - Contenitori: Scatoloni, o sacchetti o buste di carta o cartone - Raccolto mercoledì mattina
- **Giovedì - Plastica riciclabile** - esposizione dalla ore 22,00 di mercoledì alle 7,00 di giovedì - Contenitori: sacchi di plastica trasparenti o semitrasparenti- Raccolto giovedì mattina
- **Venerdì - Rifiuti organici e "umidi"** - esposizione dalla ore 22,00 di giovedì alle 7,00 di venerdì - Contenitori: pattumiere da collocare davanti alla porta di casa e ritirate dopo lo svuotamento, oppure sacchetti di materiale compostabile o di carta o cartone. Divieto assoluto di utilizzare sacchetti di plastica Raccolto venerdì mattina
- **Sabato - Secco indifferenziato** - esposizione dalla ore 22,00 di venerdì alle 7,00 di sabato - Pattumiere da collocare davanti alla porta di casa o sacchi da N.U. trasparenti o semitrasparenti - Raccolto sabato mattina
- **Domenica - Divieto assoluto** di esposizione dei rifiuti davanti al numero civico, o di conferimento nei contenitori stradali.

1. Oltre alla raccolta "porta a porta", sono effettuate le seguenti raccolte con contenitori stradali:
2. Raccolta del **vetro**: contenitori stradali di colore verde.
3. Raccolta dei **metalli**: contenitori stradali di colore azzurro
4. Raccolta di **pile esauste**: contenitori ubicati presso i rivenditori di materiale elettrico ed elettronico
5. Raccolta di **farmaci scaduti**: deposito nei contenitori collocati all'interno delle locali farmacie
6. I condomìni con un numero di nuclei familiari:
   - pari o superiore ad otto famiglie sono tenuti a conservare depositati all'interno delle aree condominiali bidoncini carrellati da 120 litri (o di capacità superiore) di colore marrone per la raccolta della frazione organica.
   - pari o superiore a quattro famiglie sono tenuti a conservare depositati all'interno delle aree condominiali secchi da 25/30 litri di colore marrone o bianco per la raccolta della frazione organica.
7. Il sistema di raccolta differenziata "porta a porta" è esteso a **tutte le utenze del comune di Piazza Armerina**, purché comprese all'interno dell'area urbana, compresi gli uffici pubblici o a partecipazione pubblica, compresi quelli comunali, le caserme e strutture assimilabili, le strutture sanitarie, gli studi professionali, ecc. Ogni organismo pubblico, o ente, o sede di servizio pubblico provvederà a regolamentare, al suo interno, la gestione dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico, provvedendo a conferire i detti rifiuti, separati, secondo il calendario prima descritto. Eventuali diverse modalità di prelievo, purché finalizzate alla massima raccolta differenziata, andranno concordate per iscritto e in maniera formale, con il soggetto esecutore del servizio e delle modalità concordate dovrà essere informato il Comune di Piazza Armerina.
8. A decorrere dal 1° febbraio 2019 **è vietato** il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico all'interno di sacchi neri o comunque opachi. È consentito l'utilizzo di sacchi trasparenti o semitrasparenti o che, comunque, consentano agli operatori del servizio di raccolto, alla Polizia Municipale o alle altre forze dell'ordine, di verificare il contenuto del sacco.
9. È consentito il conferimento al pubblico servizio di raccolta di rifiuti organici compostabili solo: se contenuti in sacchetti in materiale compostabile del tipo comunemente distribuito dagli esercizi commerciali; se contenuto in sacchetti interamente di carta non colorata; se direttamente posto davanti all'uscio di casa in pattumiere che l'esecutore del servizio pubblico svuoterà e

ricollocherà, svuotati, davanti allo stesso uscio. Il conferimento di rifiuto organico in bidoni condominiali o in contenitori appositamente forniti sarà consentito solo alle condizioni prima descritte oppure sfuso.

10. **Sanzioni** – I contravventori alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno puniti sensi dell'art. n. 7 bis del D.Lgs 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.00 ad Euro 500.00. Si applica la Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per le violazioni previste dall'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 255, comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 (trecento/00) euro a 3.000,00 (tremila/00) euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. L'irrogazione della sanzione amministrativa non pregiudica l'azione penale qualora ne ricorrano i presupposti. Il soggetto preposto all'irrogazione delle suddette sanzioni è il Comando di Polizia Locale di Piazza Armerina.

Le sanzioni saranno irrogate:
- Nel caso di persone fisiche: a carico dei materiali responsabili delle violazioni, previa contestazione della violazione stessa, da parte della Polizia Locale
- Nel caso di persone giuridiche: al soggetto giuridico che ha commesso la violazione, con notifica del provvedimento al rappresentante legale. Nel caso di violazioni commesse dai condomini, la sanzione sarà notificata all'amministratore di condominio.

La presente ordinanza integra e modifica o sostituisce regolamenti locali già esistenti. Ogni norma locale contraria, limitatamente a quanto novellato con la presente ordinanza, deve intendersi sostituita.

La presente Ordinanza verrà pubblicata presso l'Albo Pretorio Online del Comune, e resa pubblica su tutto il territorio comunale anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici.
Copia della presente verrà trasmessa al Comando di Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Pubblica Sicurezza e al locale distaccamento del Corpo Forestale, ai Vigili del Fuoco.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo e, entro 120 giorni, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica.

Il responsabile del Settore
Protezione Civile e Ambiente
dott. Mauro Mirci

Il Sindaco
Avv. Nino Cammarata

Comune di Piazza Armerina
Provinda di Enna

www.comune.piazzaarmerina.en.it

VII Settore
Servizio Comunale di Protezione civile e
Servizi di Tutela Ambientale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

192. Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

255. Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da trecento euro a tremila euro**. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.